

**PROTOCOLLO ANTIBULLISMO**  
**a.s. 2025-2026**

**1 Scopo del presente documento e riferimenti normativi**

Il presente documento descrive le modalità attuate dall'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento all'attuazione delle indicazioni contenute nei seguenti documenti di riferimento:

- Legge 71/2017 sul cyberbullismo come riformata dalla legge 70/2024;
- Linee di Orientamento adottate nel 2021 dal Ministero dell'Istruzione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo nelle scuole;
- Linee Guida adottate nel 2022 dall'Ufficio Scuola della Conferenza Episcopale Italiana per la protezione dei minori nelle scuole cattoliche da ogni forma di abuso.

**2 Significato delle espressioni "bullismo e cyberbullismo"**

In base alla legge 70/2024, per "bullismo" s'intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Da tale definizione legislativa si evince che le componenti del bullismo sono:

- l'intenzionalità;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria della relazione fra il bullo e la vittima.

Il fenomeno si manifesta spesso in presenza di testimoni, di un gruppo reale o virtuale, piccolo o grande. È un'aggressività realizzata per acquisire potere e visibilità all'interno del gruppo: il bullo individua una vittima più debole e si fa forte di questo squilibrio per affermarsi di fronte agli altri.

Nel bullismo gli attori sono ben definiti e sono rappresentati dal bullo, dai gregari, dalla vittima e dagli osservatori. Spesso le azioni prevaricatrici, si sviluppano tra persone della stessa scuola o della stessa compagnia, tra soggetti che si conoscono tra loro. Gli episodi, si verificano prevalentemente in classe, a scuola, nei gruppi sportivi o altri luoghi e avvengono in tempi precisi: nella pausa di ricreazione, nel tragitto da casa a scuola, negli spogliatoi del centro sportivo, ecc.

In base alla legge 71/2017 s'intende per cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo .

Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni .

**3 Nomina del Referente Antibullismo**

L'Istituto nomina attualmente, mediante lettera d'incarico firmata dal legale rappresentante o suo procuratore, un Referente Antibullismo per ciascun ciclo scolastico.

Il Referente dev'essere un docente della scuola, con almeno tre anni di anzianità di servizio presso l'Istituto ed assolve ai seguenti compiti, come indicato nelle Linee Nazionali di Orientamento:

- collabora con gli insegnanti della scuola per tutte le questioni relative al bullismo;
- propone attività di formazione e sensibilizzazione sul bullismo al Collegio dei docenti;
- coadiuva Gestore e Coordinatore Didattico nella verifica delle modalità corrette di vigilanza dei bambini in tutti gli ambienti scolastici;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina le riunioni del Tavolo Permanente di Monitoraggio e del Team dell'Emergenza;
- mantiene i rapporti con le figure esterne e del territorio coinvolte nelle strategie antibullismo della scuola (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

#### **4 Nomina del Tavolo Permanente di Monitoraggio (TPM)**

L'Istituto nomina annualmente un TPM con compiti di proposta e di supervisione delle strategie antibullismo adottate dalla scuola, senza compiti di carattere operativo né competenza ad intervenire per i singoli casi segnalati o accertati di bullismo.

Il TPM è formato da Gestore o suo procuratore, Coordinatore Didattico, Referente Antibullismo, Presidente dell'OdV, due docenti e due rappresentanti dei genitori, preferibilmente un papà e una mamma.

Il TPM si riunisce di regola due volte l'anno:

- ad inizio anno per la condivisione delle proposte da sottoporre ai competenti organi della scuola, soprattutto per le attività di prevenzione primaria;
- dopo la raccolta dei questionari di rilevazione sul bullismo, per una discussione sull'esito dell'indagine e sulle conseguenti azioni da parte della scuola. ~~a metà anno~~ Il TPM viene altresì coinvolto nell'approvazione delle regole di comportamento relative ai genitori della scuola, con particolare riferimento alla condivisione del "codice di condotta dei genitori".

#### **5 Riunione del Gruppo di lavoro dell'emergenza**

Ogni volta che viene segnalato o accertato un caso grave di bullismo, il Referente Antibullismo, previa autorizzazione del Gestore, convoca la riunione di un gruppo multidisciplinare formato da: rappresentante dell'Ente Gestore, Coordinatore Didattico, Referente Antibullismo, un esperto esterno in area legale nella persona del presidente dell'OdV ed un esperto (interno o esterno) in area psicologica.

Alle riunioni del gruppo dell'emergenza il Referente Antibullismo può invitare a partecipare altri docenti o specialisti della scuola o altre figure esterne, in base all'oggetto della segnalazione.

Il Gruppo dell'emergenza adotta le decisioni relative ai casi gravi, attraverso i seguenti passaggi, adeguatamente documentati a cura del Referente Antibullismo nei verbali di riunione:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi, fino alla chiusura ed archiviazione del caso.

#### **6 Procedura per le segnalazioni di casi di bullismo e cyberbullismo**

1. L'Istituto individua nel Referente Antibullismo il destinatario delle segnalazioni dell'utenza scolastica in materia di bullismo e cyberbullismo, effettuate sia dagli alunni che dai loro familiari.
2. Se l'alunno o il familiare effettua la segnalazione, in forma scritta o verbale, ad un altro addetto della scuola, oppure costui lo riscontra personalmente nell'esercizio delle proprie mansioni, ha il dovere di informarne immediatamente il Referente Antibullismo.

3. La segnalazione può riguardare sia un episodio relativo a sé stessi ed al proprio figlio, che relativo ad altri alunni della scuola di cui il segnalante sia venuto in qualunque modo a conoscenza.
4. Se la segnalazione è nominativa, il Referente Antibullismo è tenuto a fornire al segnalante un riscontro sull'effettivo ricevimento della segnalazione, nonché una successiva informazione sull'avvenuta verifica di quanto segnalato.
5. L'Istituto prevede come canale dedicato al ricevimento delle segnalazioni in materia di bullismo e cyberbullismo un indirizzo mail riservato al Referente Antibullismo pubblicato sul sito della scuola.
6. Una volta ricevuta la segnalazione, il Referente Antibullismo formula un primo giudizio di ricevibilità, escludendo sia le segnalazioni che non si riferiscono al bullismo, sia quelle che sono prive degli elementi necessari per avviare un approfondimento interno, ad esempio perché eccessivamente generiche.
7. Il Referente ha cura di fornire evidenza scritta delle valutazioni effettuate quando riceve una segnalazione.
8. Il Referente Antibullismo, se reputa la segnalazione non ricevibile, procede all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.
9. Allo stesso modo contatta il segnalante - se noto - se ritiene la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Procede poi all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.
10. Nel caso, invece, in cui il Referente Antibullismo ritenga il caso grave, convoca il gruppo dell'emergenza che procede come indicato al successivo paragrafo.

### **7 Norme disciplinari antibullismo**

Il Referente Antibullismo, con il supporto del TPM promuovendo il coinvolgimento attivo degli alunni, promuove l'inserimento nei regolamenti scolastici di specifiche disposizioni di contrasto ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo, creando un codice di comportamento antibullismo che viene presentato poi sia ai bambini che ai genitori.

Il Referente Antibullismo dev'essere informato dai docenti per ogni caso di violazione delle disposizioni antibullismo contenute nei regolamenti scolastici per gli interventi di propria competenza, compresa l'eventuale convocazione del Gruppo dell'emergenza,

### **8 Formazione di tutte le componenti scolastiche**

Il Referente Antibullismo, nell'ambito delle azioni di prevenzione primaria proposte dalle Linee di Orientamento, ha il compito di coordinare la formazione e l'aggiornamento periodico di tutte le componenti scolastiche sui temi connessi al bullismo, anche raccogliendo le proposte formulate dalla Commissione Antibullismo.

### **9 Monitoraggio specifico a cura del Referente Antibullismo**

Il Referente Antibullismo coordina le attività periodiche di monitoraggio, che consistono di regola in:

- Incontri di gruppo o individuali con le diverse classi, soprattutto in caso d'individuazione di gruppi o alunni a rischio (prevenzione secondaria);
- Incontri tra Referente e docenti in sede collegiale (consiglio di classe o collegio docenti) per esaminare le dinamiche relazionali tra gli alunni ed approfondire eventuali situazioni significative;
- Riunioni del gruppo per l'emergenza nei casi accertati o segnalati come gravi.

La Coordinatrice





Il Referente antibullismo

